

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1980)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro della Marina Mercantile**

(NATALI)

e col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(SCALFARO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1966

Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici di costruire la seconda invasatura per le navi traghetto delle Ferrovie dello Stato in Golfo degli Aranci

ONOREVOLI SENATORI. — In applicazione dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1965, n. 1200, il Ministero dei lavori pubblici, di intesa con quelli della marina mercantile, bilancio e tesoro, ha definito il piano dei lavori da realizzare a carico dello stanziamento di lire 75 miliardi recato da detta legge.

In tale piano è stata prevista la costruzione nel porto di Golfo Aranci della secon-

da invasatura per le navi traghetto delle Ferrovie dello Stato, le opere ferroviarie, i piazzali, la pavimentazione per una spesa complessiva di lire 1.500.000.000.

I Dicasteri interessati nell'adottare tale decisione erano a conoscenza, trattandosi di lavori rientranti nella specifica competenza del Ministero dei trasporti — Ferrovie dello Stato — che non poteva ritenersi ammissibile, a termine dell'articolo 16 del

regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, di porre a carico dell'anzidetto stanziamento straordinario la relativa spesa.

Tuttavia di fronte alla assoluta impossibilità, rappresentata e più volte ribadita dalle Ferrovie dello Stato, di poter finanziare a carico del proprio bilancio le opere in questione, i predetti Dicasteri, allo scopo

di superare ogni difficoltà, hanno concordato di promuovere l'unito disegno di legge con il quale si autorizza il Ministero dei lavori pubblici ad eseguire i lavori di che trattasi, nei limiti della indicata spesa di lire 1.500.000.000, che dovrà gravare sullo stanziamento di cui alla citata legge n. 1200.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad eseguire a propria cura e spese, a carico dei fondi stanziati con la legge 27 ottobre 1965, n. 1200, ed in deroga a quanto stabilito dall'articolo 16 del regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, i lavori di costruzione nel porto di Golfo degli Aranci della seconda invasatura per le navi traghetto delle Ferrovie dello Stato, le opere ferroviarie, i piazzali, la pavimentazione e gli impianti, nonché la scogliera di protezione per una spesa complessiva di lire 1.500.000.000.